



BMW
Premium Selection

48 MESI DI GARANZIA.

LIBRETTO DI GARANZIA
LIBRETTO DI ASSISTENZA
CERTIFICATO



INDICE DELLA SEZIONE

LIBRETTO GARANZIA CONVENZIONALE	3-10
LIBRETTO DI ASSISTENZA STRADALE	12-28
Informativa al cliente per il trattamento dei dati personali	12-15
Glossario.....	16-18
Condizioni generali di assicurazione per l'assicurato	19
Prestazioni	20-25
Come richiedere assistenza	26-28

BMW Premium Selection

GARANZIA CONVENZIONALE. LIBRETTO 48 MESI

BMW PREMIUM SELECTION. GARANZIA CONVENZIONALE - 48 MESI.

Concessionario venditore¹: _____

Modello veicolo: _____

Targa veicolo: _____ Data 1° immatricolazione: _____

Chilometri percorsi: _____ Data di vendita: _____

Scadenza della garanzia convenzionale "BMW Premium Selection" 48 (quarantotto) mesi dalla data di consegna del veicolo: _____

Cliente (nome e cognome): _____


Numero certificato di garanzia convenzionale: _____

Gentile cliente,
grazie per aver acquistato il suo veicolo usato BMW.
BMW Premium Selection è sinonimo di puro piacere di guida e di grande qualità e affidabilità.
BMW le offre una garanzia convenzionale, denominata "BMW Premium Selection", che **non sostituisce, non limita, né esclude o pregiudica i 2 (due) anni di garanzia legale previsti dalla legge per i consumatori**, e che assicura tranquillità e allo stesso tempo un'esperienza di guida unica.

La preghiamo di leggere attentamente il presente libretto e di conservarlo sempre nel suo veicolo al fine di avere tutte le informazioni disponibili nel caso in cui dovesse aver bisogno di usufruire della garanzia legale o della garanzia convenzionale "BMW Premium Selection", alle condizioni indicate nel presente libretto.

Si goda la guida del suo veicolo BMW selezionato e garantito!

IL SUO CONCESSIONARIO BMW



¹L'elenco dei concessionari BMW è disponibile qui: [<https://www.bmw.it/it/fastlane/dealer-locator.html>]

La società BMW Italia S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea 1, a San Donato Milanese (MI), Italia, offre, attraverso la propria rete di concessionari, una garanzia convenzionale, definita al paragrafo 1.1 che segue, alle seguenti **condizioni**:

1. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GARANZIA CONVENZIONALE

1.1 BMW Italia offre, attraverso la propria rete di concessionari, una garanzia convenzionale, denominata "BMW Premium Selection", alle condizioni di cui al presente documento (di seguito, la "**garanzia convenzionale**"), al cliente che sia un consumatore [vale a dire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, sub a) del codice del consumo – adottato con D. Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii. (di seguito, il "**codice del consumo**") – la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta: di seguito, il "**consumatore**" e, al plurale, i "**consumatori**"] e al cliente non consumatore che acquista un veicolo, come definito al paragrafo 1.3 (di seguito, il cliente consumatore e il cliente non consumatore, singolarmente, il "**cliente**"; il cliente consumatore è di seguito indicato anche come "**cliente consumatore**").

1.2 La garanzia convenzionale non sostituisce, non limita, né esclude o pregiudica il diritto del cliente consumatore alla garanzia legale di conformità ai sensi degli artt. 129-135 quater del codice del consumo. Sono altresì fatti salvi i diritti derivanti dal contratto di compravendita del veicolo stipulato tra cliente e concessionario.

1.3 La garanzia convenzionale è offerta dal concessionario in caso di acquisto di un veicolo usato a marchio BMW, immatricolato in Italia e senza limiti di chilometraggio (di seguito, "**veicolo**").

 **1.4** Il cliente consumatore, in caso di difetti di uno o più componenti del veicolo che si manifestino nei primi 2 (due) anni dalla consegna del veicolo, potrà rivolgersi al concessionario per far valere i suoi diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità. Nel caso in cui tali difetti non siano coperti dalla garanzia legale, il cliente consumatore potrà far valere i suoi diritti derivanti dalla garanzia convenzionale, sempre che si tratti di difetti coperti da quest'ultima e che siano soddisfatte le altre condizioni previste nel presente libretto.

2. OGGETTO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

2.1 La garanzia convenzionale, nel corso del periodo di durata della stessa (come definita al punto 3.1), copre i costi relativi all'effettuazione di interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di guasto meccanico/elettrico, improvviso ed inaspettato, che provoca la rottura o il mal funzionamento dei componenti del veicolo coperti dalla garanzia convenzionale. Il veicolo coperto da questa garanzia viene sottoposto prima della consegna a: controllo a 360° del veicolo, verifica del chilometraggio, certificazione dello storico della proprietà, manutenzione che copre i 6 mesi/10.000km² successivi alla consegna, prova su strada.

2.2 Per il dettaglio dei componenti e dei danni non coperti dalla garanzia convenzionale, si vedano i paragrafi 4.1 e 4.2.

2.3 La garanzia convenzionale opera a condizione che il veicolo:

- sia in regola con gli adempimenti che sono per legge a carico del cliente;
- sia stato venduto al cliente da un concessionario della rete ufficiale di BMW Italia;
- abbia targa italiana o sammarinese;

²A seconda dell'evento che si verifica prima. La data e il chilometraggio previsti per la successiva assistenza sono influenzati dal comportamento di guida e sono indicati dal computer di bordo (CBS - Conditioned Based System).

- sia utilizzato esclusivamente per uso privato (ovvero sia venduto ad un soggetto diverso da un'impresa che esercita attività di commercio di veicoli);
- non sia stato modificato rispetto alle condizioni originarie, salve le modifiche apportate direttamente dalla casa costruttrice³ o dal concessionario.

2.4 La garanzia convenzionale opera, inoltre, a condizione che sia eseguita sul veicolo una "regolare manutenzione", con ciò intendendosi che:

- dopo l'acquisto del veicolo sono stati eseguiti sul veicolo stesso i tagliandi di manutenzione previsti dalla casa costruttrice e indicati nel "Libretto di uso e manutenzione" redatto dalla casa costruttrice, a cura del cliente e nei tempi previsti da quest'ultima;
- tali tagliandi sono comprovati dalla relativa fattura originale emessa dal riparatore che può essere richiesta dal concessionario in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto meccanico/elettrico;
- per la riparazione di un guasto nel corso della durata della garanzia convenzionale (come definita al paragrafo 4.1) sono state utilizzate parti di ricambio originali della casa costruttrice o di qualità equivalente.

2.5 Eventuali ritardi nell'esecuzione delle manutenzioni programmate (cfr. paragrafo 2.4, punto 1 sopra), che siano imputabili al cliente e/o comunque siano imputabili a una riparazione non professionale e/o inappropriata (non idonea, non conforme), non danno diritto al prolungamento della durata della garanzia convenzionale (come definita al paragrafo 3.1), né ad alcun risarcimento dei danni.

3. GARANZIA LEGALE E DURATA DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

3.1 La garanzia convenzionale è efficace a decorrere dalla data di consegna del veicolo al cliente e ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a partire da tale data ("**durata**"); tale garanzia convenzionale - come detto sopra - non sostituisce, né limita, né esclude o pregiudica il diritto del cliente consumatore alla garanzia legale di conformità prevista dalla legge.

3.2 Ricordiamo al cliente consumatore che **la garanzia legale di conformità ai sensi artt. 129-135 quater del codice del consumo copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del veicolo e che si manifesta entro 2 (due) anni da tale momento** (la garanzia legale non copre invece eventuali difetti sopravvenuti: es. dovuti all'uso, alla mancata o cattiva manutenzione, alla sostituzione con pezzi di ricambio non originali, etc.). L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal concessionario si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 (ventisei) mesi dalla consegna del veicolo. Ciò significa che per i primi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna del veicolo, vale a dire durante il periodo di durata della garanzia legale, in presenza di un difetto di conformità, il cliente consumatore avrà il diritto di esperire, a titolo gratuito, i rimedi per i difetti di conformità previsti dalla normativa applicabile: in particolare, il cliente consumatore potrà scegliere tra riparazione o sostituzione gratuita del veicolo per ottenere il "ripristino della conformità" del bene senza spese; in alternativa, se ciò non è possibile in quanto i suddetti rimedi non risultano praticabili (in quanto impossibili da svolgere o comportanti costi sproporzionati), il cliente consumatore potrà richiedere al concessionario la riduzione proporzionale del prezzo riparazione o sostituzione gratuita del veicolo per ottenere il "ripristino della conformità" del bene senza spese; in alternativa, se ciò non è possibile in quanto i suddetti rimedi non risultano praticabili (in quanto impossibili da svolgere o comportanti costi sproporzionati), il cliente consumatore potrà richiedere al concessionario la riduzione proporzionale del prezzo del veicolo o, qualora il difetto non sia di lieve entità, la risoluzione del contratto di compravendita. La garanzia convenzionale non pregiudica l'esperibilità dei suddetti rimedi da parte del cliente consumatore nei confronti del concessionario.

³Per "casa costruttrice" si intende Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG).

3.3 Per il cliente consumatore la garanzia convenzionale è cumulativa, in quanto si aggiunge alla garanzia legale, e ha una durata che coincide con quella della garanzia legale. Non è previsto alcun rinnovo tacito.

3.4 La garanzia convenzionale è legata al veicolo; pertanto, la stessa continuerà ad essere valida per tutta la durata anche nel caso in cui il cliente rivenda privatamente il veicolo a terzi (a condizione che il nuovo acquirente non sia un rivenditore professionale di veicoli). Fermo quanto appena detto, nel caso in cui il veicolo venga rivenduto a terzi, il cliente dovrà comunicare tempestivamente - entro 7 (sette) giorni dal passaggio di proprietà - il cambio di proprietà al concessionario, compilando il modulo allegato al presente libretto. Sarà cura del concessionario inviarlo a Europ Assistance Italia S.p.A.

4. ESCLUSIONI E ULTERIORI LIMITAZIONI

4.1 I seguenti componenti sono esclusi dalla garanzia convenzionale (tali esclusioni non riguardano in alcun modo la garanzia legale di conformità prevista per legge per il cliente consumatore):

- parti soggette ad usura, consumo, danneggiamento, corrosione o bruciatura e il relativo materiale ausiliario (es.: tutti i componenti che vengono regolarmente controllati e/o cambiati o rimpiazzati nell'ambito della normale manutenzione e revisione); telaio, ammortizzatori (eccetto rottura e/o danneggiamento totale degli ammortizzatori stessi), convergenza, correzioni e aggiustamenti dei componenti del telaio come tetti scorrevoli e il tetto ripiegabile, top convertibili, porte, portello del bagagliaio, cofano e paraurti;
- danneggiamento della vernice e ruggine sul telaio. Infiltrazioni d'acqua sui singoli componenti e/o causate da: difetti del telaio, porte mal sigillate, tetti scorrevoli, cristalli, tettucci e tetti pieghevoli hard e soft top (eccetto telaio tetto apribile vetrato);
- sistema carburante (compreso il tubo di induzione): contaminazione nel sistema carburante; serbatoio (ad eccezione del serbatoio contaminato a causa della rottura della pompa di alta pressione); dischi della frizione, spingidisco della frizione, pastiglie dei freni, dischi dei freni, tamburi dei freni, lavori di regolazione della frizione e dei freni; allestimento interno;
- climatizzazione: carica, ricarica e modifica a meno che la carica sia stata eseguita durante una riparazione rimborsabile;
- pannelli vetro/finestrini: vetro dello specchietto, specchio e pannelli del top convertibile (eccetto il finestrino posteriore per difetti di riscaldamento e componenti antenna);
- luci: vetri, alloggiamento dei fanali, lampadine, batterie, luci allo xeno (eccetto gruppi ottici anteriori e posteriori con sistema a led integrato nel corpo fanale);
- componenti di gomma: per esempio guarnizioni degli sportelli, del bagagliaio e del tetto; cuscinetti degli assali/profilo, ghiera degli assali e dello sterzo, profili/manicotti di gomma, supporto del motore (tranne supporto idraulico), supporto dello stabilizzatore, supporto del braccio di controllo trasversale;
- guarnizioni in posizione fissa, come guarnizioni e giunti di carta non soggetti al movimento (ad eccezioni di perdite in equipaggiamento tecnico contenente acqua, come radiatore, tubi dell'acqua, guarnizioni della testa dei cilindri, unità di riscaldamento e sistemi di condizionamento);
- tessuto per tettucci convertibili o pieghevoli; navigatore satellitare e relativo supporto per archiviazione dati, compreso il caso di furto, urti e graffi al display; componenti "Mobile" per sistemi a mani libere e telefonici; accessori standard; parti alimentate a batteria;

- batteria (eccetto batteria ad alta tensione HVB, per cui si rinvia alle condizioni previste dal certificato di garanzia della batteria);
- strisce di guarnizione e tenute; maniglie, cerniere e cinghie; regolazione di qualsiasi componente; ruote e pneumatici.

4.2 Sono inoltre esclusi dalla garanzia convenzionale:

- i veicoli di marca diversa da BMW;
- i veicoli BMW utilizzati in attività di noleggio, taxi, per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso), NCC;
- le ispezioni e le revisioni;
- i rumori legati al vento, gli scricchiolii e le rumorosità metalliche;
- i danni dovuti all'infiltrazione di liquidi;
- i danni indiretti (come gli oneri per test, ricerca guasti, misurazioni e regolazioni, qualora non sostenuti come diretta conseguenza di eventi oggetto della garanzia convenzionale nonché gli oneri di parcheggio, gli oneri di noleggio auto, gli oneri di trasporto, gli oneri di rimorchio e altri simili);
- i danni causati dagli effetti diretti di temporali, tempeste, grandinate, fulmini, terremoti o inondazioni/esondazioni così come i danni causati da incendi, bruciature o esplosioni;
- i danni causati da eventi bellici di qualsiasi tipo, guerre civili, disordini a livello nazionale, scioperi, serrate, confische o altri interventi di più alto livello o da energia nucleare;
- i danni inflitti esternamente (es. danni causati da roditori);
- i danni causati da un evento accidentale ossia un evento esterno che improvvisamente agisce sull'auto con forza meccanica;
- i danni causati da azioni intenzionali o dolose, furto, uso non autorizzato del veicolo, rapina o frode;
- i danni causati dall'aver caricato l'asse o il rimorchio del veicolo superando i limiti di carico ammissibili previsti dalla casa costruttrice;
- i danni causati dall'uso di lubrificanti e materiali operativi non conformi alle indicazioni della casa costruttrice;
- i danni causati dall'utilizzo del veicolo con parti che chiaramente richiedono riparazioni;
- i danni causati da cambiamenti tecnici al veicolo (es. tuning, conversione del telaio, installazione del GPL/Gas);
- i danni verificatisi durante la partecipazione ad eventi automobilistici con carattere di gara o durante test di velocità;
- i danni di componenti montati in modo non professionale o inadeguato;
- i danni causati da revisioni, manutenzioni o altre riparazioni inadeguate;
- i danni causati dal mancato rispetto delle frequenze di revisione e manutenzione a meno che l'acquirente del veicolo dimostri che la mancata manutenzione non è la ragione del danno;
- i danni causati dalla non-osservanza degli intervalli previsti per la manutenzione programmata e per eventuali specifiche ispezioni

4.3 Se un danno ad un componente del veicolo coperto dalla garanzia convenzionale causa un danno ad un componente non coperto dalla garanzia convenzionale, entrambi i componenti saranno coperti dalla garanzia convenzionale medesima, a condizione che il danno rientri tra quelli coperti dalla stessa (cfr. paragrafi 5.1 e 5.2).

4.4 Se un danno ad un componente del veicolo non coperto dalla garanzia convenzionale causa un danno ad un componente coperto dalla medesima garanzia convenzionale, quest'ultima non coprirà nessuno di questi danni.

4.5 Nel caso in cui un guasto meccanico/elettrico sia già coperto dalla garanzia legale di conformità prevista per il cliente consumatore o da altra garanzia convenzionale, la garanzia convenzionale non coprirà il guasto meccanico/elettrico in questione.

4.6 La garanzia convenzionale decade e si annulla con effetto immediato se il contachilometri del veicolo viene scollegato o manomesso dal cliente in modo tale da non consentire di accertare il reale chilometraggio del veicolo.

4.7 La sostituzione di uno o più componenti del veicolo, nel corso della durata della garanzia convenzionale, non comporta un prolungamento della durata della stessa, né con riferimento al veicolo nel suo complesso, né in relazione al singolo componente sostituito.

4.8 Eventuali danni a componenti del veicolo risultanti da manutenzione non professionale o inappropriata (non conforme agli standard qualitativi BMW, es. lubrificanti con specifiche non conformi alle prescrizioni tecniche di BMW AG) non sono coperti dalla garanzia convenzionale.

4.9 Per quanto attiene alla batteria del veicolo, si rinvia alle condizioni previste dal certificato di garanzia della batteria, che può essere scaricato sul sito <https://www.bmw.it/it/fastlane/clienti/panoramica/service-workshop/garanzie.html>, fermo restando quanto previsto nel presente libretto.

In caso di più guasti nell'arco della durata della presente garanzia, la somma dei costi relativi alle rispettive riparazioni non potrà comunque superare il costo del valore commerciale del veicolo al momento dell'evento (valore valutato all'occorrenza da un perito tecnico alla data del guasto). La garanzia convenzionale non sarà operativa per l'eventuale eccedenza.

Per informazioni e/o chiarimenti sulle esclusioni e sulle altre limitazioni della garanzia convenzionale previste nel presente libretto il cliente può rivolgersi al proprio concessionario BMW.

5. COPERTURA TERRITORIALE

5.1 La garanzia convenzionale opera nei limiti di cui al presente libretto nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

5.2 La garanzia convenzionale non è valida in particolare nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan; e nelle seguenti Regioni: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.

5.3 Per chiarimenti sulla copertura territoriale della garanzia convenzionale prevista nel presente libretto il cliente può rivolgersi al proprio concessionario.

6. PROCEDURA DA SEGUIRE PER FAR VALERE LA GARANZIA CONVENZIONALE

6.1 In caso di guasto meccanico/elettrico avvenuto in Italia, il cliente deve:

- arrestare immediatamente il funzionamento del veicolo quando ciò permette di evitare l'aggravamento del danno iniziale e di compromettere la sicurezza/incolumità delle persone nell'utilizzo di un veicolo non in perfetta efficienza. Qualora il mancato rispetto di questa regola comporti un danno a componenti del veicolo, la garanzia convenzionale non sarà attiva nei confronti dei componenti coinvolti da tale comportamento;

- contattare subito il proprio concessionario prima di far eseguire qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione coperto dalla garanzia convenzionale. Il concessionario, dopo essere stato contattato dal cliente, procederà ad effettuare la valutazione tecnica del guasto meccanico/elettrico, e, ove previsto, ad eseguire gli interventi di riparazione/sostituzione necessari;

6.2 In caso di guasto meccanico/elettrico avvenuto all'estero in uno dei Paesi in cui è prevista la copertura della garanzia convenzionale (cfr. art. 5.1), il cliente deve:

- arrestare immediatamente il funzionamento del veicolo e contattare il concessionario prima di far eseguire qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione coperto dalla garanzia convenzionale.

- recarsi per la riparazione presso i punti di assistenza autorizzati dalla stessa casa costruttrice del veicolo.

Gli interventi di riparazione/sostituzione eseguiti all'estero saranno rimborsati a concorrenza del loro valore, calcolato, per quanto riguarda il costo dei pezzi di ricambio, in base al listino in vigore della casa costruttrice, e per quanto concerne la mano d'opera, in base al tempario in vigore della casa costruttrice. L'importo relativo al costo degli interventi sarà saldato, in prima istanza, direttamente dal cliente che successivamente invierà il documento giustificativo (fattura dettagliata con tutti gli interventi eseguiti) direttamente al concessionario che provvederà al rimborso tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato per iscritto dal cliente entro 30 giorni dalla richiesta.

7. CAMBIO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO/CAMBIO DI INDIRIZZO

7.1 In caso di vendita da parte del cliente ad un altro cliente privato (non concessionario, commerciante di auto, salonista, officina, ecc) del veicolo coperto dalla garanzia convenzionale nel corso del periodo di durata della stessa (fermo quanto previsto al paragrafo 4.4), la garanzia seguirà il veicolo: ciò significa che tutti i diritti derivanti dalla garanzia convenzionale passeranno automaticamente (e le esclusioni e altre limitazioni della garanzia convenzionale stessa saranno applicabili) al nuovo proprietario del veicolo – e che dunque quest'ultimo beneficerà della garanzia convenzionale – **per il periodo di residua validità di detta garanzia.** In questo caso, il cliente è tenuto a compilare l'apposito modulo allegato al presente libretto e a darne tempestiva comunicazione al concessionario, allegando il modulo medesimo debitamente compilato e sottoscritto.

7.2 A scanso di equivoci, si ricorda che la garanzia convenzionale ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla consegna del veicolo al cliente e, conseguentemente, nel caso di rivendita del veicolo, la stessa garanzia convenzionale avrà una durata residua che dipende dal periodo intercorso tra la data di consegna del veicolo al cliente e la consegna dello stesso al nuovo proprietario.

7.3 In caso di vendita del veicolo ai sensi del paragrafo 7.1, tutti i documenti legati al veicolo saranno consegnati al nuovo proprietario, inclusi il presente libretto e il libretto di assistenza stradale che contiene anche l'informativa rilasciata da Europ Assistance Italia S.p.A. sul trattamento dei dati.

7.4 Nel caso in cui i dati di contatto del cliente dovesse variare nel corso della durata della garanzia convenzionale, il cliente è tenuto a contattare il concessionario e a fornirgli i nuovi dati di contatto.

MODULO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE BMW PREMIUM SELECTION IN FAVORE DEL NUOVO PROPRIETARIO DEL VEICOLO

In caso di vendita del veicolo da parte del cliente ad un altro cliente privato (non concessionario, commerciante di auto, salonista, officina, ecc) durante il periodo di validità della garanzia convenzionale, tale garanzia convenzionale sarà prestata in favore del nuovo proprietario del veicolo per il periodo di residua validità di detta garanzia.

In questi casi, il cliente, beneficiario originario della garanzia convenzionale, dovrà darne comunicazione al concessionario allegando il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, entro i **7 (sette) giorni successivi alla data della firma del contratto** di compravendita del veicolo che segna il passaggio di proprietà del veicolo al nuovo acquirente. Tale modulo sarà poi inviato dal concessionario a Europ Assistance Italia S.p.A..

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Proprietario del veicolo modello _____

Chilometraggio _____ Targa _____

Dichiara di aver venduto in data ____/____/____ il predetto veicolo al Sig. / alla Sig.ra (nome e cognome) _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Telefono/Cellulare _____

che desidera che la garanzia convenzionale sul veicolo sia prestata in suo favore dichiarando di conoscere ed accettarne integralmente i termini e le condizioni.

Data ____/____/____

Firma del beneficiario originario della garanzia convenzionale

Firma del nuovo beneficiario della garanzia convenzionale

BMW Premium Selection

LIBRETTO DI ASSISTENZA STRADALE 48 MESI.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cosa sono i dati personali e come vengono utilizzati da Europ Assistance Italia Spa

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti.

Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute, per le seguenti finalità assicurative:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le garanzie; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le garanzie prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute dovrà fornire il Suo consenso;
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le garanzie.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni³, utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer. Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴. Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati per sempre, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dai suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei suoi Dati personali per finalità di marketing diretto;
- se il trattamento che ha posto in essere la Società si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il suo consenso prima della revoca.

Può scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI),
 anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicata in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

GLOSSARIO (definizioni generali)

ASSICURATO:

Per la Garanzia Guasti meccanici è il contraente di Polizza, rivenditore professionale di veicoli usati appartenente alla rete ufficiale BMW e BMW i.

Per la Garanzia Assistenza è il proprietario del veicolo usato di marca BMW o BMW i acquistato presso il contraente e che rientra nel programma "BMW Premium Selection" nonché coloro che si trovano a bordo del veicolo, comunicato ad Europ Assistance, nel momento in cui viene richiesta l'assistenza (anche il "**Cliente Assicurato**").

CERTIFICATO STATO D'USO DEL VEICOLO:

documento contenente le dichiarazioni relative allo stato d'uso e di manutenzione delle parti elettriche e meccaniche, nonché tutte le informazioni relative alle reali condizioni del veicolo ed i dati identificativi dello stesso, rilasciato dal concessionario BMW/BMW i secondo le modalità previste dalle "Linee guida per il controllo e ripristino della vettura BMW Premium Selection" e dalla modulistica relativa al "Controllo del veicolo a 360° BMW Premium Selection" per i veicoli di marca BMW e BMW i.

CONTRAENTE:

il rivenditore professionale di veicoli usati BMW e BMW i, appartenente alla rete ufficiale BMW e BMW i, che ha sede legale in Italia, che è autorizzato all'utilizzo del programma "BMW Premium Selection" e che sottoscrive la Polizza in Italia per sé e a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

EUROP ASSISTANCE:

la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

GARANZIA:

la copertura assicurativa descritta nelle condizioni di assicurazione.

GARANZIA GUASTI MECCANICI:

la copertura assicurativa perdite pecuniarie per i danni materiali subiti dagli organi/componenti del veicolo in conseguenza di un guasto meccanico/elettrico, improvviso ed inaspettato, che ne provoca la rottura o il mal funzionamento e per cui necessita la loro riparazione o sostituzione.

GARANZIA DEL COSTRUTTORE:

la garanzia standard legale rilasciata dalla casa costruttrice in relazione ai veicoli nuovi, di qualsiasi marca, alle condizioni operative e nei limiti temporali stabiliti nel libretto di servizio in dotazione al veicolo acquistato.

GUASTO:

il danno di natura meccanica/elettrica subito da uno o più organi/componenti del veicolo in seguito a rottura o mancato funzionamento tale da rendere impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali e di sicurezza.

INDENNIZZO:

somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'assicurato in caso di sinistro.

MANUTENZIONE:

tutte le manutenzioni programmate previste nel "Libretto di uso Manutenzione" redatto dalla casa costruttrice.

MASSIMALE:

somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.

MODULO CLIENTE:

il documento rilasciato dal contraente all'acquirente del veicolo al momento della consegna dello stesso.

NORMALE USURA:

l'usura normale si individua tramite il confronto da una parte dello stato constatato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio e il loro tempo d'uso e, dall'altra parte, della potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito nominato di comune accordo dalle parti.

POLIZZA:	il contratto assicurativo tra Europ Assistance e il contraente, che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il contraente e l'assicurato e avente per oggetto le garanzie descritte nel contratto stesso.
PRESTAZIONE:	l'aiuto materiale dato all'assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla garanzia assistenza.
PREMIO:	la somma dovuta ad Europ Assistance.
RESIDENZA:	il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante dal certificato anagrafico o documento internazionale equivalente.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
SIMPLE:	documento che prova la Polizza e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e il contraente.
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:	la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle condizioni di assicurazione.
VEICOLO:	autoveicolo usato di marca BMW e BMW i, per il quale sia stato attivato il programma "BMW Premium Selection", immatricolato in Italia o Repubblica di San Marino, di peso massimo fino a 3,5 tonnellate, con targa italiana o sammarinese, con vetustà massima fino a 120 mesi dal giorno di prima immatricolazione acquistato tramite il contraente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio può essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione. Se si verifica un sinistro, deve informare tutte le compagnie di assicurazione con cui è assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l'assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Le condizioni di assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per tutto quello che non è previsto dalle condizioni di assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni Suo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del sinistro.

Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia riceve l'Indennizzo in Euro. Se chiede l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola il rimborso convertendo in Euro l'importo delle spese che ha avuto. Europ Assistance calcola l'indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Se non utilizza una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornirLe Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando Le fornisce le garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Deve far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farsi dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Può usare la

seguinte formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione delle garanzie da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE

Art. 7. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE GARANZIA ASSISTENZA

Può chiedere ogni singola prestazione qui descritta fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

PRESTAZIONI

1. SOCCORSO STRADALE

Se il veicolo è immobilizzato per guasto o foratura pneumatico e non è possibile spostarlo autonomamente, può telefonare alla Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale. Il mezzo di soccorso stradale, a Sua scelta:

- traina il veicolo dal luogo dell'immobilizzo all'officina del rivenditore del veicolo o all'officina meccanica da lei indicata o al più vicino punto di assistenza BMW o BMW i (a seconda del veicolo in Suo possesso) purché si trovino entro 40 Km dal luogo del fermo;
- provvede alla sostituzione dello pneumatico se è possibile. L'unico pneumatico utilizzato per la sostituzione è quello in dotazione al veicolo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale.

2. DEPANNAGE

(Prestazione operativa solo nelle principali città italiane. La prestazione prevede piccoli interventi di emergenza per la cui risoluzione non sono necessari pezzi di ricambio e/o materiali di consumo non in dotazione al veicolo).
Se il veicolo è immobilizzato per guasto e non è possibile spostarlo autonomamente, può telefonare alla Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvede alla riparazione sul posto quando possibile. Se il veicolo non è riparabile sul posto interviene la prestazione "Soccorso stradale".

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese del soccorso.

3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Se il veicolo è immobilizzato per guasto presso un centro di assistenza BMW o BMW i (a seconda del veicolo in Suo possesso) o presso un altro centro di assistenza da Lei scelto e non può essere riparato in giornata, può telefonare alla Struttura Organizzativa e chiedere un'autovettura in sostituzione. La Struttura Organizzativa Le mette a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, una autovettura, adibita ad uso privato, senza autista e di massimo 2.000 cc di cilindrata in base alle disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, senza limiti di chilometri:

- per un massimo di 3 giorni consecutivi in Italia (più weekend concomitante);
- per un massimo di 5 giorni consecutivi all'estero (più weekend concomitante).

4. SPESE DI TAXI

Se il veicolo è ricoverato per guasto in un centro di assistenza BMW o BMW i (a seconda del veicolo in Suo possesso) o in un altro centro di assistenza da Lei scelto e deve raggiungere la stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o aeroportuale più vicina, la Sua abitazione o l'hotel, può telefonare alla Struttura Organizzativa e chiedere la disponibilità di un taxi per raggiungere queste destinazioni.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 65,00 per sinistro.

5. SPESE DI ALBERGO

(Prestazione operativa ad oltre 50 Km dal comune di residenza/comune di domicilio – se diverso da quello di residenza del proprietario del veicolo).

Se il veicolo è immobilizzato per guasto e non può essere riparato in giornata, può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvede alla prenotazione e alla sistemazione in albergo, categoria massima 4 stelle, per il numero di persone che occupano il veicolo, purché entro il numero massimo di persone per il quale lo stesso è stato omologato.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico le sole spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 4 notti.

6. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

(Prestazione operativa ad oltre 100 Km dal comune di residenza/comune di domicilio – se diverso da quello di residenza - del proprietario del veicolo).

Se il veicolo è immobilizzato per guasto e non può essere riparato entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo in un centro di assistenza BMW o BMW i (a seconda del veicolo in Suo possesso) o presso altro centro di assistenza da Lei scelto, può telefonare alla Struttura Organizzativa che fornisce a Lei e agli eventuali passeggeri:

- un biglietto aereo di sola andata in classe economica, oppure
- un biglietto ferroviario di sola andata in prima classe, oppure
- un biglietto marittimo di sola andata in prima classe per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio al luogo di destinazione.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (importo massimo complessivo tra la presente prestazione e la prestazione "Recupero del veicolo riparato").

7. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

(Prestazione operativa ad oltre 100 Km dal comune di residenza/comune di domicilio – se diverso da quello di residenza - del proprietario del veicolo).

Se il veicolo è immobilizzato per guasto e non può essere riparato entro 3 giorni lavorativi in Italia ed entro 10 giorni all'estero dall'arrivo in un centro di assistenza BMW o BMW i (a seconda del veicolo in Suo possesso) o presso altro centro di assistenza da Lei scelto, può telefonare alla Struttura Organizzativa che Le fornisce:

- un biglietto aereo di sola andata in classe economica, oppure
- un biglietto ferroviario di sola andata in prima classe, oppure
- un biglietto marittimo di sola andata in prima classe per permetterLe di recuperare il veicolo.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico il costo del biglietto fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (importo massimo complessivo tra la presente prestazione e la prestazione "Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio").

Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE

La Garanzia Assistenza, fatta eccezione per quanto eventualmente indicato all'art. 11 "Sanzioni Internazionali", vale per i sinistri che si verificano nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Art. 9. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA ASSISTENZA

La Garanzia Assistenza decorre dal giorno indicato sul Modulo cliente e scade nel giorno indicato sul Modulo stesso.

Art. 10. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla Garanzia Assistenza:

- a. i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, taxi, autoscuole, NCC;
- b. i veicoli utilizzati per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso);
- c. i sinistri provocati o dipendenti da mancanza di abilitazione alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- d. i sinistri provocati o dipendenti da uso improprio del veicolo;
- e. i sinistri provocati o dipendenti da gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- f. i sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- g. i sinistri provocati o dipendenti da dolo o colpa grave;
- h. i sinistri provocati o dipendenti da frode o possesso illegale del veicolo;
- i. i sinistri provocati o dipendenti da abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- j. i sinistri provocati o dipendenti da tentato suicidio o suicidio.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni della GARANZIA ASSISTENZA, oltre a quanto sopra, si aggiungono le seguenti ESCLUSIONI:

Per il SOCCORSO STRADALE sono esclusi:

- le spese per i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza (pneumatici inclusi) e ogni altra spesa di riparazione;
- il costo del carburante;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, quando il sinistro si verifica durante la circolazione del veicolo fuori dalla rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (es. il sinistro si verifica mentre il veicolo sta marciando su un percorso fuoristrada).

Per L'AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE, sono esclusi:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che deve versare Lei. La società di autonoleggio può chiederLe il numero della carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che deve comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- le spese per la riconsegna del veicolo in un Paese (Nazione) diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.

Per il RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO, è escluso:

- il rientro del bagaglio che supera i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o che non è trasportabile sull'autovettura a noleggio.

Art. 11. SANZIONI INTERNAZIONALI

Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali ed internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: Nazioni Unite, UE, USA, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti; Regno Unito e giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti condizioni di assicurazione.

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle presenti condizioni di assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili, che disciplinano le presenti condizioni di assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste condizioni di assicurazione.

Per ulteriori dettagli può visitare questo sito:

<https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.**

Attenzione!

Se è una "United States Person" ed è a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza deve dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al Suo soggiorno a Cuba, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerLe Indennizzi/Risarcimenti.

Art. 12. LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

• LIMITI DI INTERVENTO

Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art. 13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA ASSISTENZA

In caso di sinistro, deve telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri: **800.069.861 valido per telefonate dall'Italia +39.02.58.24.52.40 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero**

Se non può telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne ha la possibilità, deve chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Se non chiama la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirLe le prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 1915 Codice Civile italiano: l'articolo spiega cosa succede all'assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'assicurato ha subito.

Se l'assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo. Se l'assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di assistenza, può telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24. La Struttura Organizzativa Le darà tutte le informazioni per intervenire o Le indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prenda alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

800.069.861 valido per telefonate dall'Italia

+39.02.58.24.52.40 (valido per telefonate dall'Italia e dall'estero)

Dovrà dare le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero di targa;
- tipo di intervento richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico;

Se non può telefonare alla Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero: 02.58477201

MODALITÀ IN CASO DI GUASTO MECCANICO/ELETTRICO DEL VEICOLO

In caso di guasto meccanico/elettrico prima di far eseguire eventuali riparazioni, Lei dovrà sempre arrestare il veicolo e contattare il Suo rivenditore, anche nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un riparatore diverso dallo stesso rivenditore.

Europ Assistance per poter fornire le garanzie previste nelle condizioni di assicurazione deve trattare i Suoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i Suoi dati relativi alla salute ha bisogno del Suo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisce liberamente il Suo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che ha ricevuto.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non è soddisfatto dell'esito del reclamo o se non riceve riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
 - copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
 - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
- Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
 - **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.;

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle condizioni di assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo: sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle condizioni di assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al Suo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere può presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).





Piacere di guidare

Valido da Gennaio 2024.